

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 NOV. 2002

ADDI 22 NOV. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Anrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - GARGANO - SARACENI -

DELIBERAZIONE N. -1585-

OGGETTO: Legge regionale 19 dicembre 2001, n°36 " Norme pe
l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e della occupazione del Lazio
Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei Distretti industriali e delle are
laziali d'investimento". Attuazione dell'art.11, adozione dello Schema di Convenzione tra
Regione Lazio e l'Agenzia di Sviluppo Lazio S.p.a.



OGGETTO: Legge regionale 19 dicembre 2001, n°36 " Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e della occupazione del Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei Distretti industriali e delle aree laziali d'investimento". Attuazione dell'art.11, adozione dello Schema di Convenzione tra la Regione Lazio e l'Agenzia di Sviluppo Lazio S.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività produttive;

VISTA la legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 che detta norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e della occupazione nel Lazio e disciplina, altresì, le modalità di individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento, di seguito denominati rispettivamente SPL, DI, ALI;

VISTO che l'articolo 11 della citata Legge regionale, in particolare stabilisce che la gestione sia regolata da apposita Convenzione da stipularsi tra la Regione Lazio e l'Agenzia di Sviluppo Lazio al fine di regolamentare le attività complessive previste ed i relativi piani annuali, che saranno predisposti dall'Agenzia per l'attuazione delle attività;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n°135 dell' 8 febbraio 2002 "Legge regionale n. 36/2001 - Prima attuazione - Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento", adottata ai sensi dell'articolo 10;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 aprile 2002, n°495, "Composizione dei tavoli di analisi, studio e proposta ai fini della individuazione dei sistemi produttivi locali, dei Distretti industriali e delle aree laziali di investimento previsti dalla legge regionale 19 dicembre 2001, n°36" ;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 aprile 2002, n°525, - Legge regionale 19 dicembre 2001, n°36 "Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e della occupazione del Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei Distretti industriali e delle aree laziali d'investimento" - Attuazione dell'articolo 6 adozione del Regolamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2002, n 1400 - Legge regionale 19 dicembre 2001, n°36 " Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e della occupazione del Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei Distretti industriali e delle aree laziali d'investimento" - Attuazione dell'articolo 6 adozione del Regolamento modificato, del Bando e dei relativi moduli di domanda, nonché delle disposizioni attuative;



VISTO che l'art. 18 del modificato Regolamento sopra citato, dispone la stipula di una convenzione, tra la Regione e l'Agenzia, che disciplina i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività istruttoria e di erogazione dei finanziamenti da parte dell'Agenzia, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse.

RITENUTO di dover stipulare con la suddetta Agenzia Sviluppo Lazio s.p.a., l'allegata convenzione che è parte integrante della presente deliberazione;


All'unanimità

DELIBERA

- di approvare l'allegato schema di convenzione, come previsto dall'articolo n° 11 della Legge regionale n°36/2001, di cui è parte integrante del presente atto;
- di disporre che la convenzione sarà operante solo se sottoscritta entro e non oltre il termine del 31/12/2002.

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



2002

DEL 22 NOV 2002

CONVENZIONE
L.R. n. 36 del 19 dicembre 2001, art. 11

TRA

La Regione Lazio

(di seguito denominata Regione), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore Regionale Dott. Ivo Blasco nato a _____ il ____/____/____ C.F. _____ in esecuzione della Determina n. ____ del ____/____/____;

E

La Sviluppo Lazio s.p.a. - Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio - (di seguito definita Agenzia) con sede legale in Roma, Via _____, n. ____ C.F. e P.I. _____, rappresentata dal Dott. Pierluigi Gemmiti, nato a _____, il ____/____/____

PREMESSO:

- che la Regione, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 45 dello statuto regionale, con L.R. n.36 del 19 dicembre 2001, al fine di incrementare lo sviluppo economico, la coesione sociale, l'occupazione ed in particolare di rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale, disciplina le modalità di individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento nonché le modalità di agevolazione dei relativi progetti innovativi e di sviluppo;
- che l'art. 11 della citata legge, stabilisce che tale gestione sia regolata da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'Agenzia, al fine di regolamentare le attività complessive previste dalla legge 36/01 ed i relativi piani annuali, che saranno predisposti dall'Agenzia per l'attuazione dell'attività;
- che l'Agenzia, quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, agendo istituzionalmente per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione e per la piena occupazione ed utilizzazione delle risorse del Lazio, è stata individuata dall'art. 24 della L.R. n. 6/99 come lo strumento operativo per la gestione delle iniziative attinenti allo sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Lazio;
- che la Regione Lazio, con delibera n. 135 in data 08 febbraio 2002 assunta dalla Giunta Regionale ha individuato il primo Distretto Industriale e successivamente, con delibera n. 495 in data 19 aprile 2002, ha formalizzato la costituzione di Tavoli di analisi studio e proposta, indicandone i Soggetti partecipanti;
- che la Regione Lazio, con delibera n. 1400 in data 18/10/2002 assunta dalla Giunta Regionale, ha approvato il modificato Regolamento, concernente, tra gli altri, gli indirizzi ed i criteri per la concessione dei finanziamenti previsti dalla L.R. 36/01;
- che l'art. 18 del modificato Regolamento sopra citato, dispone la stipula di una convenzione, tra la Regione e l'Agenzia, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale;



Ja

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 – Oggetto –

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei reciproci diritti e obblighi ai fini della elaborazione e della stesura dei piani di sviluppo, dello svolgimento della attività istruttoria, di erogazione dei finanziamenti e delle modalità di verifica circa l'utilizzo delle risorse di cui alla L.R. 36/01, in particolare l'Agenzia provvederà a:

1. predisporre, di concerto con l'Amministrazione Regionale, tutti gli atti e le azioni necessarie all'avvio ed all'espletamento dell'attività (a titolo esemplificativo avvisi pubblici, modulistica, et.)
2. elaborare, nei tempi e modi previsti dalla Legge e dalle successive Dcliberazioni Regionali, studi strumentali alle politiche dei sistemi territoriali attraverso un monitoraggio dell'evoluzione economica e territoriale, da effettuarsi con la collaborazione del sistema universitario, camerale e dell'Istat, aggiornandoli con cadenza biennale;
3. coordinare, fornendo il relativo supporto amministrativo, i tavoli provinciali di analisi, studio e proposta, così come individuati dalla Regione, per la ricognizione del territorio e finalizzati all'individuazione di ulteriori aree produttive
4. redigere, sulla base delle proposte formulate dai tavoli e, ai sensi dell'art. 4 3° comma, dalle Associazioni di categoria e dalle Organizzazioni sindacali, nei modi previsti dalla Legge, gli schemi dei programmi di sviluppo dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali d'investimento.
5. individuare, attraverso gli schemi citati, gli obiettivi generali di sviluppo, gli interventi ritenuti prioritari, le azioni da svolgere, complete di piani finanziari e temporali di spesa, nonché l'entità e la tipologia delle risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di interventi ed azioni;
6. promuovere e diffondere l'utilizzo delle risorse che verranno assegnate allo sviluppo dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e delle aree laziali d'investimento, nonché la migliore utilizzazione degli strumenti di politica industriale presenti nelle legislazione regionale, statale e comunitaria;
7. promuovere e far conoscere l'immagine del territorio, oggetto della presente Legge, nelle sue valenze economiche, sociali, architettoniche, naturalistiche e culturali;
8. provvedere alla istruttoria dei progetti presentati, individuando le spese ammissibili, la forma di finanziamento concedibile e la relativa percentuale;
9. predisporre gli elenchi e le graduatorie per il Nucleo di Valutazione;
10. assistere il Nucleo di Valutazione anche con funzioni di segreteria tecnica;
11. ad esperire tutte le azioni utili sulla base dei dispositivi di cui al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; formula la richiesta al Direttore regionale competente in materia e predispone gli atti necessari per l'erogazione dei finanziamenti concessi, attivando tutte le procedure e azioni previste nel Regolamento e nei successivi Bandi attuativi;

St



12. comunicare al Nucleo di Valutazione, per le determinazioni da assumere, gli eventuali motivi di revoca delle agevolazioni concesse;
13. alla gestione del contenzioso insorto con i soggetti beneficiari di agevolazioni, attivandosi nei modi di legge per il recupero degli importi erogati;
14. monitorare annualmente per la Regione Lazio la consistenza complessiva del Fondo stanziato e lo stato di attuazione dei progetti finanziati, per singoli ambiti territoriali, esplicitando le cause di revoca dei contributi concessi.

nonché all'adempimento di quanto previsto e disposto dal modificato Regolamento di cui alla L.R. 36/01 (in particolare art. 11; 12; 14; 15; 16 e 18).

art. 2 – Compensi per attività operativa sui Fondi L.R.36/01 –

Per l'esecuzione delle attività individuate nel presente atto all'art 2, l'Agenzia redigerà annualmente un piano delle attività da espletare anche avvalendosi eventualmente delle altre società della rete, unitamente al preventivo dei compensi previsti, da inoltrarsi alla Regione Lazio, Dipartimento Economico e Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive - entro il 31 ottobre di ciascun anno, per la relativa approvazione.

I compensi per le attività come sopra individuate, saranno sostenuti dall'Agenzia mediante prelievi dal fondo L.R. 36/01, a partire dall'inizio di ciascun trimestre, del 25% dell'importo totale approvato nel piano annuale o nelle schede integrative predisposte ai sensi del successivo ottavo comma.

Nei mesi successivi alla chiusura di ciascun anno, l'Agenzia predisporrà una relazione che evidenzierà in particolare gli obiettivi raggiunti, le attività realizzate ed il loro valore complessivo; tale documento verrà trasmesso al Dipartimento Economico e Occupazionale, Direzione Regionale Attività Produttive per l'ottenimento, entro 90 giorni, dell'autorizzazione al prelievo o al versamento a conguaglio.

In caso di completamento infrannuale di una attività, l'Agenzia ha la facoltà di attivare anticipatamente, in relazione alla specifica attività, la procedura prevista al comma precedente.

In caso di attività non completamente realizzate nell'anno, la relazione annuale evidenzierà le motivazioni e indicherà i tempi previsti per la completa realizzazione.

Qualora all'inizio dell'anno non sia stato ancora approvato il piano annuale, l'Agenzia è autorizzata ad attivare le procedure di prelievo disciplinate sopra, in relazione alle attività incluse nel piano annuale in fase di approvazione, che risultino in corso, in quanto avviate a valere sul precedente piano annuale, ovvero richieste dalla Regione per motivi di urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano da parte della Direzione Regionale Attività Produttive.

L'Agenzia è inoltre autorizzata ad apportare variazioni alle singole attività previste nel piano o nelle schede integrative di cui ai commi successivi, se tali modifiche non superano il 10% del valore della specifica attività, previa verifica della sufficiente capienza del fondo per l'anno di riferimento.



Qualora in corso dell'anno si configuri l'esigenza o l'opportunità di avviare attività non previste nel piano annuale, ovvero di apportare variazioni alle singole attività previste nel piano con effetti economici superiori al 10% del valore dell'attività stessa, l'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta della Regione, predisponde una scheda tecnica ad integrazione del piano annuale, contenente tutti gli elementi necessari ad una valutazione da parte della Regione.

L'avvio della nuova attività, ovvero il recepimento delle modifiche proposte, è subordinato all'approvazione da parte della Direzione Regionale Attività Produttive sulla base di una verifica:

- che l'attività sottoposta all'approvazione della Regione sia conforme alle finalità della L.R. n 36/01
- che vi sia coerenza fra obiettivi da raggiungere, attività da realizzare e valore dell'attività o della modifica proposta;
- che la quota di dotazione del fondo per l'anno di riferimento non ancora assegnata sia sufficiente a coprire l'attività in fase di approvazione o le modifiche al piano proposte.

Eventuali variazioni in diminuzione rispetto a quanto previsto nel piano annuale o nelle schede integrative di cui ai commi precedenti vanno esplicitate e motivate nella relazione annuale di chiusura delle attività.

Per quanto altro non espressamente previsto si farà riferimento alla convenzione relativa al fondo rotativo di cui all'art. 24 comma 6 della L.R.6/99.

art. 3 – Norma Transitoria –


Per l'attività relativa al primo anno di attività, al fine di dare prontamente avvio all'operatività della Legge, si allega al presente atto, costituendone parte integrante, il piano delle attività previste ed i relativi compensi.

I compensi, così come individuati anche già maturati, saranno prelevati dall'Agenzia sul Fondo Rotativo di cui all'art. 24, comma 6, della L.R.6/99, a partire dall'inizio di ciascun trimestre, per il 25% dell'importo totale approvato nel piano allegato.

Entro tre mesi dalla chiusura del primo anno di attività, l'Agenzia predisporrà una relazione che evidenzi in particolare gli obiettivi raggiunti, le attività realizzate ed il loro valore complessivo; tale documento verrà trasmesso al Dipartimento Economico e Occupazionale, Direzione Regionale Bilancio e Tributi e per conoscenza alla Direzione Regionale Attività Produttive per l'ottenimento, entro 90 giorni, dell'autorizzazione al prelievo o al versamento a conguaglio.

In caso di completamento infrannuale di una attività, l'Agenzia ha la facoltà di attivare anticipatamente, in relazione alla specifica attività, la procedura prevista al comma precedente.

In caso di attività non completamente realizzate nell'anno, la relazione annuale evidenzierà le motivazioni e indicherà i tempi previsti per la completa realizzazione.



[Handwritten signature]

art. 4 – Compensi per la gestione dei Fondi L.R.36/01 –

Per gli oneri derivanti dalla gestione del fondo (adempimenti amministrativo-contabili connessi alle diverse fasi di utilizzo del Fondo), l'Agenzia farà fronte prelevando in ciascun esercizio finanziario lo 0,50 % dello stanziamento annuale a valere sul Fondo.

Il trattamento contabile del fondo sarà attuato dall'Agenzia, con apposite scritture separate e con rendiconto da trasmettere annualmente alla Regione unitamente al Bilancio societario.

Il Fondo sarà incrementato dagli interessi e rendimenti maturati sul Fondo stesso e da eventuali ulteriori stanziamenti previsti da leggi regionali. Gli importi disponibili annualmente per le finalità previste dalla legge andranno determinati al netto delle imposte dirette e indirette di competenza di ogni esercizio fiscale, previste dalla vigente normativa.

art.5 – Durata della convenzione –

Dopo l'approvazione della deliberazione l'organizzazione affidataria verrà invitata alla stipula della convenzione.

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà vigore fino al 31/12/2006, salvo disdetta scritta di una delle due parti da comunicarsi con un preavviso di almeno sei mesi.

La durata del presente atto è condizionata alla esistenza del Fondo in questione.

art.6 – Consulenze esterne –

L'Agenzia potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a Ditte specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi, nell'ambito del presente contratto, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali. Il ricorso a consulenze professionali esterne sarà regolato attraverso la stipula di contratti a termine, redatti secondo quanto previsto dagli standard dell'Agenzia;

art.7 - Assicurazioni antinfortunistiche e assistenziali –

Nell'ambito dello svolgimento della attività di cui alla presente convenzione, l'Agenzia osserverà le norme relative alle assicurazioni obbligatorie in materia antinfortunistica, previdenziale ed assistenziale;

art. 8 – Inadempienze e risoluzioni –

Qualora l'Agenzia esegua le prestazione non conforme a quanto specificato nel presente atto o in ritardo non concordato tra le parti, ovvero nel caso di inadempienze gravi e ripetute è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto;



art. 9 – Imposte di registro –

Le imposte di registro e relativi accessori, dovute per la presente convenzione sono a carico dell'Agenzia.

Entrambe le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi finanziari effettuati dalla Regioni a favore delle imprese e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa a norma dell'art. 38 del D.P.R. n.634/72 e successive disposizioni.

art.10 - Legge applicata e foro competente –

La presente Convenzione è regolata dalla Legge Italiana.

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Roma, li

Direttore Regionale

Dott. _____

Presidente Agenzia Sviluppo Lazio s.p.a. Dott. _____

Dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme della presente convenzione.

